

- Il Presidente della Regione, richiama all'attenzione della Giunta regionale la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", ed in particolare l'art. 18 con il quale, tra l'altro, si riconosce e si stimola le iniziative di volontariato civile e se ne assicura il coordinamento.
- Richiama la L.R. 18 gennaio 2001, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile" ed in particolare l'art. 16, che riconosce il ruolo essenziale del volontariato assicurandone la partecipazione alle attività di protezione civile.
- Richiama inoltre il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 con il quale, tra l'altro, si prevede l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato negli elenchi o albi di protezione civile, definendo i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività della protezione civile stessa.
- Richiama la legge - quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 relative alla "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modifica alla L.R. 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati operanti in Valle d'Aosta) e abrogazione delle L.R. 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5" con la quale, tra l'altro, si definisce tra gli ambiti delle attività di organizzazioni di volontariato "la prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento" prevedendo, tra le risorse economiche indispensabili per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e che gli elementi essenziali delle convenzioni stesse sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
- Evidenzia che si intendono attività di protezione civile tutte le iniziative volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza e che, per svolgere tali compiti, i soggetti competenti si avvalgono, oltre che di organismi istituzionali, anche di associazioni di volontariato.
- Fa presente, anche in considerazione del continuo aumento di disponibilità da parte di gruppi di volontari e sentita in merito la Direzione protezione civile, che si rende necessario istituire un apposito elenco regionale al fine di stabilire procedure e direttive che regolamentino l'accesso e la gestione stessa del volontariato di protezione civile.
- Propone, pertanto, di approvare l'istituzione di un elenco regionale di volontariato di protezione civile, come da procedure e direttive allegate alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- Preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente;
- Richiamata la propria deliberazione n. 1766 in data 15 giugno 2006, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con decorrenza dal 16 giugno 2006 e di disposizioni applicative;
- Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Protezione Civile, ai sensi del combinato disposto degli artt.13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n.45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- Richiamato l'obiettivo n. 032004 "Pianificazione di emergenza e attività di prevenzione";
- Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di istituire un elenco regionale del volontariato di Protezione Civile;
2. di approvare le procedure e le direttive per l'accesso e la gestione dell'elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile e per la gestione dei rapporti tra le strutture regionali e le Organizzazioni di volontariato di protezione civile come da allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio della Regione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1905 DEL 30/06/2006

ELENCO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Articolo 1 – Premessa e definizioni

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione alle attività di Protezione Civile di tutte le risorse presenti sul territorio che operino in regime di volontariato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 18 gennaio 2001, n. 5, è istituito l'Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile. (di seguito per brevità denominato **Elenco**)
2. Con il termine "Organizzazioni di volontariato di protezione civile" (di seguito per brevità denominate **Organizzazioni**) s'intendono:
 - a) le associazioni di volontariato (iscritte nel registro regionale del volontariato di cui all'art 6¹ della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 recante "*Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale*),
 - b) i gruppi comunali e/o intercomunali di protezione civile presenti sul territorio regionale, che svolgono le attività di cui all'art. 3 della L. 24 febbraio 1992 n. 225², o iscritte nell'elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del DPR 613/94³,
 - c) le associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale così come previsto dall'art. 6 L.R. 22/07/05 n. 16 – convenzionate con Enti appartenenti di Diritto alla Protezione Civile e/o convenzionati con la Direzione,
 - d) le associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale così come previsto dall'art. 6 L.R. 22/07/05 n. 16 – non convenzionate con la Direzione, ma che operano nel settore della Protezione Civile,

¹ Art. 6 (*Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale*)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di Organizzazioni nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e costituiscono con le modalità di cui all'articolo 4.

² Art. 3 *Attività e compiti di protezione civile*

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

³ Art. 1 *Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile.*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 . All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa

- e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ai sensi dell'art. 10 D.L. 04/12/1997) iscritte all'anagrafe delle ONLUS (art. 11⁴ D.L. 04/12/1997 s.m.i.) operanti nel settore della protezione civile, ma non convenzionate con la Direzione,
- f) gli ordini e i collegi professionali che hanno dichiarato la loro disponibilità ad interventi di Protezione Civile a titolo gratuito.
3. Le modalità di accesso all'Elenco, nonché la formazione e l'aggiornamento dello stesso sono regolamentate dalle disposizioni riportate nel presente documento;
4. I rapporti tra l'Amministrazione Regionale (di seguito, per brevità, denominata "**Regione**") e le Organizzazioni, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 16 della l.r. 5/2001, saranno tenuti, in via prioritaria, e salvo diverse determinazioni della Giunta Regionale, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile (di seguito denominata "**Direzione**").
5. È fatto obbligo a tutte le Organizzazioni iscritte all'Elenco di rispettare il presente regolamento.
6. L'accettazione esplicita di quanto disposto dal presente regolamento costituisce vincolo per l'iscrizione all'Elenco stesso.

Articolo 2 – Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è articolato in tre sezioni:
- Sezione A: Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale così come previsto dall'art. 6 L.R. 22/07/05 n. 16 – Convenzionate con la Direzione
 - Sezione B: Gruppi Comunali/intercomunali di protezione civile;
 - Sezione C: Organizzazioni di volontariato non convenzionate con la Direzione ma operanti nel settore della Protezione Civile (all'art. 1 – comma 2 – lettere c, d, e, f)
2. Nella sezione A) possono essere inserite le singole Associazioni di volontariato, aventi tra gli scopi statutari interventi di protezione civile e convenzionate con la Direzione (Art. 1 lettera a)
3. Nella sezione B) possono accedere i Gruppi Comunali e/o Intercomunali di volontariato di protezione civile (art. 1 lettera b)⁵. L'Ente di riferimento deve prevedere e consentire l'utilizzo

delle associazioni (2/a).

⁴ art. 11 Titolo: Anagrafe delle ONLUS e decadenza delle agevolazioni.

Testo: in vigore dal 02/01/1998 con effetto dal 01/01/1998

1 E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2 L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3 Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

⁵ Per "Gruppo Comunale" si intende una Organizzazione di protezione civile, con connotazioni prevalentemente operative, istituita con una specifica delibera o altro atto amministrativo dell'Ente locale; con tale atto il Gruppo - se comunale - viene posto alle dipendenze del Sindaco (legale rappresentante dello stesso) -ovvero- se intercomunale- viene stabilita la dipendenza organizzativa e operativa da una Autorità amministrativa cui è riconosciuta la funzione di coordinamento nell'ambito territoriale interessato, ferme restando le responsabilità del Sindaco, in emergenza, ai sensi della L. 225/ 92. All'interno del Gruppo Comunale, oltre a personale appartenente al

del Gruppo anche al di fuori del territorio di competenza, su richiesta e/o autorizzazione della Regione e/o delle autorità competenti,

4. Nella sezione C) possono accedere le Organizzazioni operanti nel settore della protezione civile, ma non convenzionate con la Direzione⁶, (art. 1 lettere c,d,e,f)

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

1. Le Organizzazioni presenti sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 1 possono, di diritto, formulare domanda di iscrizione nell'Elenco.
2. In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni:
 - L'attività degli aderenti alle Organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
 - La qualità di aderente all'Organizzazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.
 - Agli aderenti possono essere rimborsate, dall'Organizzazione di appartenenza, le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa.
3. Le Organizzazioni si costituiscono con atto scritto. Nell'atto di costituzione e/o nello Statuto e/o nel Regolamento di Attuazione, oltre a quanto previsto dall'Art. 4 della L.R. 16/2005⁷ dovrà essere esplicitamente dichiarata l'attività di Protezione Civile dell'Organizzazione, (con esclusione degli Ordini e dei Collegi Professionali in quanto già previsto dalla L. 225/1992 art. 6 comma 2).

volontariato, potrà esserci anche una aliquota di personale dipendente dall'Ente; tale personale mantiene, ovviamente, lo status di dipendente pubblico.

Il Gruppo Comunale gode di una propria autonomia funzionale, viene coordinato da un volontario con funzione di referente e responsabile tecnico operativo del Gruppo stesso, denominato Coordinatore Operativo. Tale Coordinatore Operativo deve essere eletto dagli stessi volontari del Gruppo: tale nomina deve essere ratificata dal Comune. Dal punto di vista gerarchico, il Coordinatore Operativo del Gruppo si raccorda con il Responsabile della Struttura comunale competente in materia di Protezione civile.

Il codice fiscale del Gruppo coincide con quello dell'Ente locale di riferimento. Tale Ente dovrà farsi carico della gestione amministrativa ed economica del Gruppo medesimo, al fine di garantire una adeguata "prontezza operativa" in relazione agli scenari di rischio ipotizzabili. L'Ente deve inoltre curare gli aspetti assicurativi e la dotazione di attrezzature operative e idonei dispositivi di protezione individuale per il personale impiegato in attività di protezione civile.

⁶ Associazioni di nuova costituzione che come previsto dalla L.R. 16/2005 non possono ancora stipulare convenzioni con la RAVA, associazioni convenzionate con Enti appartenenti al sistema di Protezione Civile, ecc....

⁷ Art. 4 (Atto costitutivo e statuto)

1. Le organizzazioni si costituiscono con atto scritto ove è indicata la sede legale. Nello statuto, allegato all'atto costitutivo, devono essere espressamente indicati:

- a) la denominazione, seguita dalla locuzione «organizzazione di volontariato» o «associazione di promozione sociale»;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'organizzazione;
- d) l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i loro diritti ed obblighi;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- H) le modalità di scioglimento;
- J) l'obbligo di devoluzione, a fini di utilità sociale, del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.

4. I gruppi si costituiscono con deliberazione dell'Ente locale o dell'Associazione dei Comuni di cui all'art 93 della L.R. 54/98

Articolo 4 – Domanda di iscrizione all'Elenco

1. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata alla Direzione Protezione Civile Valle d'Aosta.
2. All'atto della richiesta d'iscrizione le Organizzazioni di Volontariato, di cui all'art. 2 – **Sezioni A e B** - dovranno tassativamente, pena la non ammissibilità, fornire alcuni elementi di dettaglio relativamente all'organizzazione interna e alle potenzialità dell'organizzazione stessa:
 - a. Struttura organizzativa:
 - i. statuto e/o atto costitutivo (delibera istitutiva per i Gruppi Comunali) redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in tali documenti dovrà apparire chiaramente la prevalente finalità di protezione civile dell'Organizzazione di volontariato, nonché l'esatta denominazione ufficiale dell'Organizzazione stessa;
 - ii. codice fiscale dell'Organizzazione;
 - iii. data di costituzione;
 - iv. responsabile/legale rappresentante dell'Organizzazione, indicandone il nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e riferimenti telefonici;
 - v. numero degli iscritti e numero del personale effettivamente operativo, alla data di presentazione della domanda;
 - vi. articolazione interna;
 - vii. elenco degli iscritti riportante, obbligatoriamente, per ciascun volontario: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ruolo operativo ed eventuale specializzazione;
 - viii. copertura assicurativa, con definizione di premi e massimali;
 - ix. sede e recapito segreteria;
 - x. posizione giuridica e fiscale (per es. onlus, ecc.)
 - xi. bilancio del biennio precedente (se organismo esistente da più anni);
 - xii. proprietà dell'Organizzazione (immobili e beni mobili registrati).
 - b. Capacità logistica ed affidabilità:
 - i. automezzi per trasporto di persone e materiali;
 - ii. dotazioni logistiche (tende, brandine, sacchi letto, ecc.);
 - c. Specifica esperienza e attività svolte.
 - d. Reperibilità e telecomunicazioni.
 - i. numero telefonico di reperibilità H24, con organizzazione interna di rintracciabilità e/o turnazione che garantisca la reperibilità;

- ii. dotazioni di attrezzature ed apparati di telecomunicazione (telefoni, cellulari, fax, sistemi cercapersone, apparati radio, e-mail, ecc.);
 - e. Rapporti con Regione ed Enti Locali.
 - f. Specializzazione operativa.
 - g. Qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso.
 - h. Partecipazione a corsi di formazione.
- 3. Si rileva che, ai fini dell'ammissione all'Elenco nelle **Sezioni A e B** di cui all'art. 2, è da considerarsi minimale ed inderogabile il possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a. personale operativo in numero tale da garantire almeno la turnazione tra due squadre;
 - b. numero telefonico di reperibilità H24, con idonea organizzazione interna del personale;
- 4. Le Organizzazioni di cui all'art. 2 – **Sezione C** – dovranno, all'atto dell'iscrizione e pena la non ammissibilità, fornire gli elementi di dettaglio relativi all'organizzazione interna e alle potenzialità dell'organizzazione stessa di seguito elencati, per quanto applicabili:
 - a. Struttura organizzativa:
 - i. statuto e/o atto costitutivo e/o regolamento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
 - ii. codice fiscale dell'Organizzazione;
 - iii. data di costituzione;
 - iv. responsabile/legale rappresentante dell'Organizzazione, indicandone il nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e riferimenti telefonici;
 - v. copertura assicurativa, con definizione di premi e massimali;
 - vi. sede e recapito segreteria;
 - vii. posizione giuridica e fiscale (per es. onlus, ecc.)
 - b. Capacità logistica ed affidabilità:
 - i. automezzi per trasporto di persone e materiali;
 - ii. dotazioni logistiche (tende, brandine, sacchi letto, ecc.);
 - c. Specifica esperienza e attività svolte.
 - d. Reperibilità e telecomunicazioni.
 - e. Specializzazione operativa.
 - f. Qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso.
 - g. Partecipazione a corsi di formazione.

Articolo 5 – Istruttoria

1. L'iscrizione o il diniego dell'iscrizione sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente, sentito il parere del Coordinamento regionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, previsto dall'Art. 6 del presente regolamento e di seguito denominato "Coordinamento", entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. La struttura competente provvede alla verifica dei requisiti previsti nel presente regolamento nonché al rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Art. 3⁸ e 4 della L.R. 16/2005 prima dell'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni. Tale verifica sarà ripetuta ogni due anni o quando la struttura competente ne ravvisi la necessità.

Sezione II

Procedure e direttive per la gestione dei rapporti tra le strutture regionali e le Organizzazioni di volontariato di protezione civile

Articolo 6 - Coordinamento delle Organizzazioni

1. Al solo fine di garantire maggiore omogeneità ed efficacia al processo d'integrazione del volontariato nelle attività del sistema regionale di protezione civile, le Organizzazioni iscritte all'Elenco assicurano alla Direzione una rappresentanza adeguata dotandosi, in piena autonomia, di idonea struttura di coordinamento.
2. Tale struttura dovrà garantire idonea rappresentanza a tutte le Organizzazioni iscritte all'Elenco. In particolare dovrà essere assicurata la rappresentanza:
 - a. di ogni Associazione appartenente alla sezione A;
 - b. della sezione B;
 - c. della sezione C;
3. La struttura dovrà garantire, per mezzo di delegati eletti esplicitamente dalle Organizzazioni:
 - La rappresentanza delle Organizzazioni in seno al Comitato Regionale di protezione civile.
 - La rappresentanza delle Organizzazioni presso la Regione.
 - L'adeguata collaborazione per la promozione di attività formative per il volontariato di protezione civile.
 - L'adeguata collaborazione per la promozione di attività addestrative interforze.

⁸ Art. 3 (Svolgimento dell'attività)

1. L'attività degli aderenti alle organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

2. La qualità di aderente alle organizzazioni è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

- La rappresentanza delle esigenze delle Organizzazioni presso la Regione.
 - L'individuazione di proposte alla Regione di indirizzi omogenei per il miglioramento dell'organizzazione delle attività di protezione civile che coinvolgono il volontariato.
4. Ad ogni Organizzazione è comunque garantita la piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto del proprio statuto, regolamento e convenzione.
 5. Le Organizzazioni di rappresentanza devono in ogni caso garantire un'adeguata continuità di funzionamento, al fine di permettere in ogni caso un sicuro e pronto impiego dei volontari nelle attività di protezione civile.
 6. Qualora, per un qualsiasi motivo, le Organizzazioni si trovino nell'impossibilità di formare la struttura di Coordinamento, è facoltà del Direttore della struttura regionale individuare uno o più referenti ad interim con funzioni di coordinamento.
 7. Tutte le comunicazioni e le disposizioni della Direzione inerente a qualsiasi argomento che riguarda le Organizzazioni saranno, comunque, inviate per conoscenza a tutti gli iscritti all'Elenco.

Articolo 7 – Stipula di convenzioni

1. La Regione può stipulare convenzioni con le Associazioni di volontariato, così come previsto dagli articoli 6(commo 8) e 8⁹ della L.R. 16/2005.
2. Le convenzioni fissano le prestazioni che le Associazioni assicurano alla Direzione in termini di risorse umane, di servizi o di messa a disposizione di attrezzature, su corresponsione, da parte della Direzione, di un contributo.
3. La Direzione stabilisce periodicamente le necessità di risorse provenienti dal mondo del volontariato e, sentita la struttura di coordinamento di cui all'art. 6 del presente regolamento:
 - stabilisce le necessità di convenzionare nuove Associazioni.
 - Stabilisce il numero massimo di volontari per ciascuna Associazione che saranno convenzionati con la Direzione.

9

Art. 8 (Convenzioni)

1. Le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.
2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti.
3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli enti pubblicizzano la volontà di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione.
5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente: (SEGUE)
 - a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
 - c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
 - d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.
7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.

Articolo 8 – Titolarità di convenzioni

1. OGNI Associazione può stipulare più di una convenzione con l'Amministrazione Pubblica (Regione, Comunità Montane, Comuni).
2. Nel caso di stipula di più di una convenzione, l'Associazione dovrà comunque garantire quanto stabilito dalla convenzione con la Direzione.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le convenzioni stipulate con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Articolo 9 – Accordi operativi specifici

1. E' facoltà della Direzione stipulare Accordi specifici con Associazioni non convenzionate, Gruppi Comunali/intercomunali e Organizzazioni.
2. Tali Accordi devono esplicitare:
 - La natura dell'attività.
 - Le risorse umane, di mezzi e di servizi messi a disposizione della Direzione.
 - Le spese che l'Organizzazione sosterrà e le risorse messe a disposizione della Direzione.
3. Accordi con strutture non convenzionate possono essere stipulati solo qualora le risorse convenzionate con la Direzione non possano garantire le esigenze della Direzione.
4. Negli accordi non possono essere previsti contributi ma solo rimborsi a spese vive, solo su attivazione della Direzione, effettivamente sostenute e documentate (art. 6 L.R. 16/2005).

Articolo 10 – Contributi e rimborsi spese

1. Tutte le Organizzazioni iscritte all'Elenco hanno diritto al rimborso delle spese sostenute durante interventi, esercitazioni e corsi di formazione purché attivati dalla Direzione. Le spese devono essere documentate.
2. Le Associazioni convenzionate hanno diritto al rimborso delle spese di assicurazione sostenute per i volontari iscritti, secondo il numero massimo stabilito dall'art. 7 comma 3 del presente regolamento.
3. Altri contributi potranno essere erogati alle associazioni iscritte al registro regionale delle Associazioni di volontariato secondo quanto previsto nelle singole convenzioni o da apposite delibere della Giunta Regionale.

**Articolo 11 – Messa a disposizione di beni, attrezzature, spazi da parte
dell'Amministrazione Regionale.**

1. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 5/2001, la Regione ha facoltà di favorire l'attività delle Organizzazioni mediante la fornitura di beni, attrezzature, spazi immobiliari.
2. Per la fornitura di cui al comma 1 il regime contrattuale individuato, in via preferenziale, è quello del comodato d'uso gratuito.
3. La cessione in comodato d'uso, così come ogni altra forma di cessione di beni, è soggetta ad approvazione da parte della Regione.
4. La Regione ha facoltà, in caso di comprovata necessità, di consentire alle Organizzazioni l'utilizzo temporaneo di spazi o strutture di ricovero di sua proprietà, mediante autorizzazione scritta del dirigente competente e salvo che ciò non pregiudichi le ordinarie attività delle strutture regionali.
5. Hanno diritto alle forniture ai sensi del presente articolo tutte le Organizzazioni iscritte all'Elenco, la titolarità di convenzione con la Direzione costituisce titolo preferenziale.
6. Il diritto alle forniture non costituisce di per sé fonte di obbligazione per l'Amministrazione regionale, che vi provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base delle priorità stabilite dall'organo di vertice dell'Amministrazione.

**Articolo 12 – Cessione in comodato d'uso di beni
dell'Amministrazione Regionale**

1. La cessione alle Organizzazioni di beni strumentali di proprietà dell'Amministrazione regionale avviene in regime di comodato d'uso.
2. L'autorizzazione alla stipula del contratto di comodato avviene tramite deliberazione della Giunta Regionale.
3. Il contratto di comodato è sottoscritto, per l'Amministrazione Regionale, dal dirigente competente, all'uopo individuato dall'atto di Giunta autorizzatorio, e dal legale rappresentante dell'Organizzazione beneficiaria.

**Articolo 13 – Utilizzo di strutture immobiliari di proprietà
dell'Amministrazione Regionale**

1. S'intendono per strutture fisse ai sensi del presente articolo, i beni acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione Regionale e da questa messi a disposizione per le attività di protezione civile e/o ricovero di materiali.
2. La Regione ha facoltà di consentire alle Organizzazioni l'utilizzo temporaneo di tali strutture per attività di protezione civile e/o ricovero di materiali di proprietà delle stesse.

3. Salvo comprovati casi di necessità e urgenza, l'Organizzazione deve presentare alla Direzione richiesta scritta nella quale dovranno essere esplicitati:
 - a. la finalità della richiesta;
 - b. l'assunzione in carico all'Organizzazione di tutte le responsabilità inerenti eventuali danni alle strutture regionali ed ai beni di proprietà regionale eventualmente presenti nelle strutture immobili, anche in merito alla provenienza dei beni ad esse allocati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere data tramite nota scritta del dirigente regionale competente. L'autorizzazione deve esplicitare la durata dell'utilizzo della struttura regionale.

Articolo 14 – Partecipazione alla colonna mobile regionale

1. La Regione favorisce la partecipazione delle Organizzazioni alla colonna mobile regionale.
2. Le Organizzazioni partecipano alle attività della colonna mobile regionale sulla base delle proprie disponibilità di uomini e mezzi.
3. La titolarità di convenzione con la Direzione costituisce titolo preferenziale.

Articolo 15 – Partecipazione alle esercitazioni

1. La Regione favorisce la partecipazione delle Organizzazioni alle esercitazioni disposte dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.
2. Le modalità di partecipazione delle Organizzazioni alle singole esercitazioni sono di volta in volta stabilite dai documenti d'impianto di esercitazione.
3. La titolarità di convenzione con la Direzione costituisce titolo preferenziale.
4. La Direzione, secondo le disponibilità di bilancio, può contribuire all'organizzazione di esercitazioni promosse da singole Organizzazioni, purché di interesse regionale.

Articolo 16 – Partecipazione alle attività di formazione

1. La Direzione organizza e promuove attività di formazione rivolte ai volontari.
2. Le attività di formazione organizzate dalla Direzione sono rivolte principalmente alle Associazioni Convenzionate.
3. Per quanto riguarda le altre Organizzazioni:
 - a. Gruppi comunali/intercomunali: i costi della formazione saranno imputati alle singole Amministrazioni Locali, salvo esplicite richieste della Direzione.
 - b. Organizzazioni convenzionate con Enti facenti parte di diritto alla Protezione civile: i costi saranno posti a carico degli Enti;

- c. Organizzazioni non convenzionate: i costi indicativamente saranno a carico delle stesse Organizzazioni, salvo diverse determinazioni della Direzione;
4. Le Organizzazioni devono garantire la partecipazione degli iscritti alle attività di formazione organizzate dalla Direzione al fine di una omogenea e corretta operatività.
5. Salvo validi e giustificati motivi, le Organizzazioni devono garantire la presenza del numero di volontari iscritti ai corsi, anche mediante sostituzione nominativa. In caso di inadempienza immotivata verrà addebitata all'Organizzazione il costo relativo al personale assente.

Articolo 17 – Modalità di attivazione

1. In caso di attivazione le Associazioni convenzionate devono garantire il numero minimo di volontari previsti dalle singole convenzioni. Il non rispetto della convenzione comporta la revoca della stessa.
2. In caso di emergenza la Direzione individua il proprio referente per l'intervento, contestualmente viene attivata l'Organizzazione più vicina geograficamente all'evento o più idonea per caratteristiche e la struttura di Coordinamento prevista dall'Art. 6.
3. La catena di comando di gestione dell'evento rispetterà il seguente organigramma:



Articolo 18 – Prevenzione degli infortuni, sicurezza nelle attività

1. Nell'esercizio delle proprie attività le Organizzazioni provvedono a garantire ai propri operatori idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni come previsto dall'art. 8 comma 1 della L.R. 16/05.
2. Le Organizzazioni provvedono, in tutte le attività sia di emergenza sia addestrative o di altro genere, a disporre ed esigere l'impiego di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali volte a garantire la sicurezza dei propri operatori ai sensi delle vigenti normative su infortuni e malattie professionali, sollevando a tal fine la Regione da ogni responsabilità.

Articolo 19 – Norme deontologiche e di comportamento

1. In considerazione della notevole importanza che riveste il mantenimento di elevati livelli di credibilità da parte del sistema di protezione civile regionale, sia nei rapporti con la popolazione sia nei rapporti con gli altri enti ed istituzioni, particolare attenzione verrà posta da parte della Regione al comportamento singolo e collettivo delle Organizzazioni sotto gli aspetti della deontologia e della correttezza.
2. In forza di quanto al precedente comma 1, l'atteggiamento delle Organizzazioni dovrà, in tutti i rapporti con la popolazione e gli enti, essere improntato alla massima cordialità, spirito di collaborazione e lealtà.
3. La Regione si riserva, qualora se ne ravvisasse la necessità, di censurare i comportamenti non in linea con lo spirito di cui ai precedenti commi.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3 la Regione si riserva la facoltà di adottare i seguenti provvedimenti, in ordine crescente:
 - Segnalazione verbale al legale rappresentante dell'Organizzazione,
 - Segnalazione scritta al legale rappresentante dell'Organizzazione;
 - Rescissione della Convenzione, qualora stipulata;
 - Cancellazione dall'Elenco.
5. Tutti i provvedimenti, anche nei confronti dei singoli iscritti, dovranno comunque essere riportati al legale rappresentante dell'Organizzazione interessata.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento la Direzione provvederà in maniera automatica all'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni già convenzionate con la Direzione e/o collaboranti con la stessa.

2. La struttura competente in materia di protezione civile provvederà entro 90 gg. dalla data della presente deliberazione alla verifica dei requisiti delle Organizzazioni iscritte in maniera automatica, richiedendo l'eventuale documentazione mancante.
3. Per le finalità di cui al precedente articolo 6 punto 3, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, le Organizzazioni dovranno dotarsi di apposita struttura direttiva come previsto nell'articolo 6 punto 1, dandone comunicazione alla Direzione.